

# Asilo in Europa

Blog indipendente sulle principali novità a livello europeo in materia di asilo.

[Home page](#)
[Chi siamo](#)
[Di cosa ci occupiamo](#)
[Asylum Lottery](#)
[Asilo negli Stati europei](#)
[Sistema europeo comune di asilo](#)
[Contatti](#)
[Fonti](#)

martedì 30 aprile 2013


## La Corte europea dei diritti dell'uomo valuta manifestamente infondato il ricorso contro un trasferimento in Italia dai Paesi Bassi ai sensi del Regolamento Dublino

Anche oggi ci occupiamo della [Corte europea dei diritti dell'uomo](#) e lo facciamo analizzando un'altra interessante decisione che ha a che fare con temi a noi vicini.

Stiamo parlando del ricorso n° 27725/10 di **Samsam Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia, dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato** dalla 3° Camera della Corte con una decisione del 2 aprile.

Il caso in questione è poi particolarmente interessante ai nostri fini, per almeno due motivi:

- è collegato al tema della **circolazione delle persone titolari di protezione internazionale all'interno dell'Area Schengen e, in particolare, al tema dell'abbandono dell'Italia** (tema su cui promettiamo di tornare molto presto);
- contiene una **valutazione della Corte sul sistema di asilo italiano** e sulle sue mancanze; valutazione che probabilmente influenzerà future decisioni di altri Stati in merito al rinvio in Italia di persone ai sensi del [Regolamento Dublino](#).



Questi i fatti alla base del ricorso.

La ricorrente, di origine somala, entrava in Italia nel 2008. Qui, avanzava domanda di protezione internazionale e **veniva accolta nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Massa Carrara**. Il 28 gennaio 2009 alla ricorrente veniva riconosciuta la **protezione sussidiaria**.

Successivamente, la ricorrente si recava in **Olanda, dove il 18 maggio 2009 – incinta di 7 mesi – presentava un'altra domanda di asilo**. Dalla verifica delle impronte digitali con quelle contenute nel database di [Eurodac](#) emergeva la precedente domanda presentata in Italia.

La ricorrente, ascoltata dalle autorità olandesi, a queste riferiva che in Italia non le era stato permesso di chiedere asilo, né le era stata offerta accoglienza o assistenza sanitaria. Affermava di aver subito violenza sessuale alla stazione di Firenze.

In risposta alla richiesta dell'Olanda, **l'Italia riconosceva la propria responsabilità sul caso della ricorrente** e, il 5 marzo 2010, la domanda di asilo della stessa veniva rigettata dalle autorità olandesi le quali rifiutavano l'argomento secondo cui l'Italia avrebbe violato i propri obblighi internazionali in materia di asilo e, dopo aver rigettato anche il ricorso dell'interessata, programmano **il suo trasferimento verso l'Italia per il 17 giugno 2010**.

Asilo in Europa è su Facebook



Asilo in Europa

Mi piace 264

Translate

Select Language

Powered by [Google Translate](#)

Testi rilevanti

- [Regolamento Dublino II](#)
- [Direttiva Procedure](#)
- [Direttiva Accoglienza](#)
- [Direttiva Qualifiche](#)
- [Regolamento EASO](#)
- [Regolamento Eurodac](#)
- [Direttiva Protezione Temporanea](#)

Seguici su Twitter

Segui @AsiloInEuropa

Argomenti

- [Agenzia IT](#) (2)
- [Asilo in Europa](#) (10)
- [Asilo negli Stati europei](#) (20)
- [Asylum Lottery](#) (2)
- [Austria](#) (1)
- [Balcini occidentali](#) (1)
- [Carta dei diritti fondamentali](#) (2)
- [Commissione europea](#) (19)
- [Consiglio d'Europa](#) (7)
- [Consiglio dell'UE](#) (12)
- [Consiglio europeo](#) (2)
- [Corte di giustizia](#) (33)
- [Corte europea diritti dell'uomo](#) (9)
- [Credibilità](#) (2)
- [Direttiva Accoglienza](#) (5)
- [Direttiva Procedure](#) (6)
- [Direttiva Protezione Temporanea](#) (1)
- [Direttiva qualifiche](#) (8)
- [EASO](#) (4)
- [Eurostat](#) (9)
- [Francia](#) (9)
- [Frontex](#) (8)
- [Irlanda](#) (10)
- [Italia](#) (7)
- [Libia](#) (1)
- [Malta](#) (8)
- [Minori](#) (1)
- [Parlamento europeo](#) (2)
- [Programma di Stoccolma](#)

La ricorrente si rivolgeva dunque alla [Corte europea per i diritti dell'uomo](#), che – ritenendo opportuno applicare l'art. 39 del Regolamento della Corte – intimava al governo olandese di astenersi dal rinviarla in Italia fino alla definizione del caso davanti alla Corte europea.

Alla fine del 2011 la ricorrente – che nel frattempo aveva avuto una seconda figlia – **presentava un'ulteriore domanda di asilo in Olanda**. In tale occasione, riconosceva di aver in realtà ricevuto dall'Italia un permesso di soggiorno valido per tre anni, ma affermava di essere stata obbligata a lasciare il centro di accoglienza una volta ottenuta la protezione sussidiaria senza aver ricevuto indicazioni su dove rivolgersi per trovare un lavoro e assistenza.

## Il sistema di asilo italiano

I giudici analizzano quindi la procedura di asilo in Italia e la fase di accoglienza dei richiedenti asilo, facendo riferimento alle **"Raccomandazioni dell'UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia"** (documento del luglio 2012), al **rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del settembre 2012** (su questo si può leggere il nostro [post del 20 settembre 2012](#)) nonché a due rapporti di ONG sull'applicazione del [Regolamento Dublino](#).

Nei paragrafi da 51 a 55 della Decisione vengono anche descritte le **prassi di alcuni altri Stati europei in materia di rinvii verso l'Italia** ai sensi del [Regolamento Dublino](#). In particolare, mentre in **Belgio** e in **Germania** alcuni giudici hanno bloccato dei trasferimenti in Italia per timore di violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, nel **Regno Unito** un caso analogo - *EM (Eritrea) and others v. the Secretary of State for the Home Department [2012] EWCA Civ 1336* - è stato risolto in maniera opposta, in quanto i giudici hanno ritenuto che non fosse dimostrato che il sistema di asilo italiano, per quanto altamente problematico, presentasse **carenze sistemiche** tali da far sospendere il trasferimento, facendo riferimento anche alla sentenza della **Corte di Giustizia UE nel caso NS e ME da noi analizzato in questo [post del 26 dicembre 2011](#)**.

## Le richieste della ricorrente

### CONTRO I PAESI BASSI

La ricorrente, nel ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo, afferma che il suo rinvio in Italia **violerebbe l'art. 3 della CEDU** ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti") sia perché lei ed i suoi figli non avrebbero accesso ad alcuna forma di alloggio e sostegno e finirebbero dunque per trovarsi "in strada", sia perché vi sarebbe il rischio di un rinvio dall'Italia alla Somalia. In collegamento con tali rischi, la ricorrente lamenta anche una **violazione dell'art. 13 della CEDU** (*Diritto a un ricorso effettivo*), in quanto non avrebbe avuto accesso a un rimedio effettivo. Infine, la ricorrente lamenta anche una possibile **violazione dell'art. 8 della CEDU** (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*) in quanto lei ed i suoi figli non sarebbero in grado, in Italia, di costruirsi una normale vita familiare e rischierebbero di essere separati.

### CONTRO L'ITALIA

La ricorrente afferma di **aver subito in Italia dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU** e, in relazione a tale violazione, di non aver avuto accesso a un rimedio effettivo ai sensi dell'**art. 13 CEDU**; inoltre, lamenta anche una violazione dell'**art. 8**.

## La valutazione della Corte

La Corte nota innanzitutto le **incongruenze nel racconto della ricorrente**, la quale aveva inizialmente affermato che non le era stato permesso di chiedere asilo in Italia e che non le era stata offerta alcuna accoglienza, mentre – a seguito delle dichiarazioni del governo italiano – aveva ammesso di aver ricevuto un permesso di soggiorno valido per tre anni e di aver avuto accesso all'accoglienza. (par. 63 della decisione della Corte)

Tuttavia, i giudici non ritengono nemmeno necessario esaminare se il ricorso in questione sia o meno basato su fatti deliberatamente inventati o distorti, **in quanto lo considerano – a prescindere da ciò – manifestamente infondato** (par. 64).

Vediamo perché.

Nel ricordare i principi generali che regolano la materia, la Corte (al par. 70) sottolinea, tra l'altro, che:

1) *il mero fatto che una persona espulsa si troverà, nello Stato di destinazione, in una **condizione economica peggiore** rispetto a quella attuale, non è sufficiente perché ci si trovi in presenza di una violazione dell'art. 3 CEDU;*

2) *l'art. 3 CEDU non può essere interpretato nel senso che gli Stati siano obbligati a fornire a tutte le persone che si trovano sotto la loro giurisdizione un alloggio, né si può ritenere che tale articolo obblighi gli Stati a fornire ai rifugiati **l'assistenza finanziaria necessaria per mantenere un certo standard di vita**.*

La Corte passa quindi all'esame del caso di specie e lo fa mettendo subito in luce una **differenza sostanziale rispetto al caso *MSS contro Belgio e Grecia***, la fondamentale sentenza del gennaio 2011 in cui, come si ricorderà, la Grande Camera della Corte ha, tra le altre cose, **condannato il Belgio per il rinvio di un**



(2)

- [Regolamento Dublino](#) (10)
- [Regolamento Eurodac](#) (2)
- [Reinsediamento](#) (5)
- [Ricongiungimento](#) (2)
- [Schengen](#) (10)
- [Sistema europeo comune di asilo](#) (10)
- [Soggiornanti di lungo periodo](#) (1)
- [Solidarietà](#) (5)
- [Svizzera](#) (1)
- [Trattati UE](#) (2)
- [Turchia](#) (1)
- [UNHCR](#) (5)

Visualizzazioni di pagine:  
ultimo mese

**2 9 2 3**

Archivio blog

▼ [2013](#) (26)

► [maggio](#) (8)

▼ [aprile](#) (8)

[La Corte europea dei diritti dell'uomo valuta mani...](#)

[Il rimpatrio in Ciad di una persona sospettata di ...](#)

[Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 6. Conten...](#)

[Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 5. Fase g...](#)

[L'espulsione a Kabul di afghani che hanno collabor...](#)

[Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 4. Esame ...](#)

[Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 3. Accogl...](#)

[Il rimpatrio di un ceceno costituirebbe violazione...](#)

► [marzo](#) (5)

► [febbraio](#) (6)

► [gennaio](#) (5)

► [2012](#) (62)

► [2011](#) (66)

Cerca nel blog

LINK

- [Amnesty International EU](#)
- [ASGI](#)
- [EASO Monitor](#)
- [ECRE](#)
- [Fahamu Refugee Programme](#)
- [Forced Migration Current Awareness](#)
- [Immigrazione, asilo, cittadinanza](#)
- [Jesuit Refugee Service](#)
- [Melting Pot](#)
- [Migranti Torino](#)
- [Migrants at sea](#)
- [Programma Integra](#)
- [Right to work for asylum seekers and refugees](#)
- [roma-intercultura.it](#)
- [Senza confine](#)
- [Servizi Centrale](#)
- [Sociale Emilia-Romagna](#)

**richiedente asilo in Grecia ai sensi del Regolamento Dublino, di fatto sospendendo momentaneamente tali rinvii verso la Grecia.**

Ebbene, la Corte osserva (ai par. 72 e 73) che in questo caso la ricorrente – tre giorni dopo essere arrivata in Italia – è stata accolta presso il CARA di Massa Carrara e che, nel giro di 5 mesi dalla presentazione della domanda di asilo, ha ricevuto una risposta positiva dalla competente Commissione Territoriale, un permesso di soggiorno valido per tre anni e un titolo di viaggio. Tutto ciò, continua la Corte, le dava accesso al lavoro e ad una serie di diritti (in materia sociale, sanitaria, lavorativa, educativa, alloggiativa) alla pari dei cittadini italiani.

Inoltre, la ricorrente è rimasta nel CARA per altri due mesi e mezzo dopo la decisione della Commissione Territoriale, allontanandosi nell'aprile 2009.

Anche ammettendo che la ricorrente sia stata in realtà allontanata dal CARA per far posto a nuovi richiedenti asilo, **la Corte ritiene che il fatto che fosse incinta le avrebbe dato priorità per l'ingresso nello SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).** Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che la ricorrente abbia cercato assistenza in Italia per trovare un lavoro o un'altra accoglienza al momento della sua uscita dal CARA. (par. 74)

Pertanto, **la Corte ritiene che il trattamento della ricorrente in Italia non possa essere considerato in violazione dell'art. 3 CEDU.**



I giudici di Strasburgo passano quindi ad analizzare le **prospettive della ricorrente in caso di rinvio in Italia**, in considerazione della sua condizione di (ex) richiedente asilo e, in quanto tale – come affermato dalla Corte in *MSS contro Belgio e Grecia* –, **membro di un gruppo particolarmente svantaggiato e vulnerabile, che necessita di speciale protezione.**

A tale riguardo, la Corte nota innanzitutto che la ricorrente, madre di due bambini piccoli, **sarebbe comunque considerata in Italia come una persona "vulnerabile" e dunque avrebbe speciale considerazione per quanto concerne l'accesso all'accoglienza.** (par. 77)

Inoltre, la Corte – sulla base dei rapporti sull'Italia redatti tanto dalle istituzioni italiane quanto da organizzazioni non governative o internazionali – considera (par. 78) che, **benché le condizioni di vita in Italia dei richiedenti asilo e delle persone già riconosciute come beneficiarie di protezione internazionale o umanitaria mettano in luce alcuni difetti del sistema, non si può parlare di falle sistemiche nell'offerta di supporto ai richiedenti asilo.**

Anche qui la Corte mette in luce la **differenza tra il caso di cui ci occupiamo oggi e quello alla base della sentenza *MSS contro Belgio e Grecia*.**

Al contrario, secondo la Corte, i rapporti dell'UNHCR e del **Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa** parlano di recenti miglioramenti nel sistema e **tutti i rapporti a disposizione della Corte descrivono una struttura capillare di accoglienza predisposta per rispondere alle necessità dei richiedenti asilo.**

Pertanto, **la Corte non ritiene che la ricorrente abbia dimostrato che il suo rinvio in Italia possa comportare un rischio reale e imminente di subire dei trattamenti di una gravità tale da violare l'art. 3 CEDU e dichiara il ricorso in questione "manifestamente infondato"**, respingendolo ex art. 35 (4) CEDU in quanto irricevibile, anche con riferimento alle asserite violazioni degli art. 13 e 8 CEDU. Si tratta di una decisione definitiva.

In sede di rapido commento, non possiamo esimerci dal notare come la terza Camera della Corte sia stata **molto netta nell'escludere che il trattamento dei richiedenti asilo in Italia presenti falle tali da poter violare l'art. 3 CEDU.**

Al di là del caso singolo, certo non felicissimo in sé, non ci pare che i giudici abbiano al momento lasciato spiragli per condanne dell'Italia in materia di accoglienza dei richiedenti asilo né per **decisioni che blocchino i trasferimenti da altri Paesi verso l'Italia ai sensi del Regolamento Dublino II**, così come era stato per il caso *MSS contro Belgio e Grecia*, richiamato in più occasioni dalla Corte per sottolineare le **differenze con il caso italiano.** Si veda in particolare il par. 78 della decisione.

Ciò tuttavia non può certo far ritenere che allora in Italia "vada tutto bene" e, anzi, **rimane completamente aperta l'enorme questione delle prospettive per coloro a cui viene riconosciuta una protezione** (internazionale o umanitaria).

Come emerge dagli stessi materiali consultati dalla Corte europea, e come è del resto evidente agli operatori del settore, alcuni cronici problemi del sistema di asilo italiano, e soprattutto la **carenza di percorsi di integrazione successivi al riconoscimento della protezione**, fanno sì che sia sempre più complicato trovare in Italia - ovviamente anche a causa dell'attuale situazione economica - autonomia e stabilità. E' anche per questi motivi - oltre che per ragioni dettate da legami familiari o culturali, conoscenza della lingua,... - che così tante persone che chiedono asilo in Italia, prima o dopo il riconoscimento della protezione, **decidono di lasciare questo Paese, finendo però spesso "intrappolate" nelle regole europee (Dublino e Schengen) che le costringono a ricominciare dalla casella di partenza.**

Ma su questo, come anticipato, torneremo presto.

Vai alla decisione [Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia](#)



Publicato da [Associazione Asilo in Europa](#) a 10:44



Consigliato su Google

Etichette: [Corte europea diritti dell'uomo](#), [Italia](#), [Regolamento Dublino](#)

- [Vie di fuga](#)
- [Voci sospese](#)

Seguici tramite email

Submit

Nessun commento:

## Posta un commento

Commenta

Inserisci il tuo commento...

Commenta come:

## Link a questo post

[Crea un link](#)

[Post più recente](#)

[Home page](#)

[Post più vecchio](#)

Iscriviti a: [Commenti sul post \(Atom\)](#)

### DISCLAIMER

Tutti i contenuti di questo blog riflettono solo l'opinione di chi pubblica i post, quando non specificato altrimenti, e sono liberamente riproducibili, citando la fonte.

Asilo in Europa non è responsabile dei siti collegati tramite link, né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo. Talvolta le traduzioni non sono ufficiali. I lettori sono invitati a fare sempre riferimento alle versioni originali e Asilo in Europa non è responsabile per eventuali utilizzi delle traduzioni non ufficiali.

Alcune immagini che compaiono su questo blog sono tratte da internet e dunque considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarcelo scrivendo all'indirizzo [asiloineuropa@gmail.com](mailto:asiloineuropa@gmail.com); saranno immediatamente rimosse.



Associazione Asilo in Europa

Asilo in Europa è un'associazione di promozione sociale registrata in data 5 febbraio 2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna  
C.F.: 91355190371

[asiloineuropa@gmail.com](mailto:asiloineuropa@gmail.com)

